

STUDIO LEGALE
 Avv. Prof. D. 17/10/2013-412227-A
 Via Brata AGS Roma / LEGALE
 16129 GE
 Tel. 010/57019

Avv. Prof. FEDERICO TEDESCHINI
 Largo Messico, 7 - 00198 ROMA
 TEL. 06.8416290 - 06.8557334
 TELEFAX 06.8541638



0412227-2013AAOORM

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

SON
 Della Signora D'AGOSTINO FEDERICA, nata a Genova (GE) l'11 dicembre 1994 ed ivi residente in Via Piero Gobetti n. 5/UNI, Cod. Fisc.: DGS FRC 94T51 D959E, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R - P.E.C.: *avvdanielegranara@puntopec.it* - fax: 010.5709875) e Federico Tedeschini (Cod. Fisc.: TDS FRC 48A24 H501P - P.E.C.: *segreteria@pec.tedeschinilex.it* - fax: 06.8541638) ed elettivamente domiciliata nello studio in Roma, Largo Messico, n. 7, giusta mandato a margine del presente atto,

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,
 l'Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore *pro tempore*,
 l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in persona del Rettore *pro tempore*
 l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore *pro tempore*,
 l'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti di

De' Luca Di Pietralata Anna, residente in Genova (GE), Via Medici Del Vascello n. 5, CAP: 16146
~~Marchese Filippo, residente in Genova (GE), Via Brigate Partigiane n. 8/18, CAP: 16129~~

per l'annullamento, previa sospensione,

Deleg. a

rappresentar. e

difender. nella

presente causa, con

ogni più ampia facoltà

di legge, compresa la

facoltà di delegare,

transigere, rilasciare

quietanze e rinunciare

agli atti, proporre

motivi aggiunti e con

facoltà di chiamare in

causa o in garanzia

terzi, di riassumere il

giudizio e di compiere

ogni altro atto

connesso e necessario

per la procedura,

anche disgiuntamente

gli Avv.ti Prof. Daniele

Granara e Federico

Tedeschini, eleggendo

domicilio nello studio

in Roma, Largo

Messico n. 7

Genova-Roma, 9.10.2013

Federico Tedeschini

È AUTENTICA:

del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale "a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge di prossima pubblicazione, è stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Tale eliminazione deriva dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 21/2008. La graduatoria per l'accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto e di Scienze della Formazione primaria, sarà pertanto determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d'accesso (Punteggio Massimo 90 punti)"

avente ad oggetto.

l'eliminazione del punteggio (max 10 punti) connesso alla valutazione del percorso scolastico, di cui all'art. 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449 e di cui all'art. 5, lett. b) del successivo bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), di cui al Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013

e per l'annullamento, previa sospensione,

della graduatoria nazionale di merito nominativa approvata con provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 12 giugno 2013, n. 449, dalla data e dagli estremi sconosciuti, pubblicata sul sito del MIUR all'indirizzo <http://accessoprogrammato.miur.it>, nell'area riservata agli studenti, in data 30 settembre 2013

avente ad oggetto

Graduatoria nazionale di merito nominativa relativa alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, svoltasi il 9 settembre 2013.

nonché per l'annullamento, previa sospensione,

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, ed in particolare:

- del provvedimento di data ed estremi sconosciuti con il quale è stato illegittimamente deciso di considerare corrette due diverse risposte relative al quesito n. 45, invece di procedere all'annullamento del quesito medesimo, falsando così il risultato della prova e creando una illegittima disparità di trattamento tra i candidati;
- dello sconosciuto verbale stilato, dalla Commissione incaricata di formulare i 60 quesiti di cui alla prova di ammissione, all'atto della formulazione degli stessi;
- dell'atto, di data ed estremi sconosciuti, la cui pubblicazione è stata prescritta in data 23 settembre sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it> da parte del punto n. 6 dell'Allegato n. 2 al D.M. n. 449/2013, contenente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati;
- dell'atto, anch'esso di data ed estremi sconosciuti, con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione ai singoli candidati della qualità di "assegnato", "prenotato" o "in attesa";
- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro;
- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi di Genova;

- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi di Messina;

- della eventuale graduatoria dei candidati riferita all'Università degli Studi di Palermo;

- del Decreto Rettorale dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, in data 24 settembre 2013, n. 798 avente ad oggetto l'"*annullamento del voto di maturità*"

e per l'accertamento e la dichiarazione

del diritto della Signora Federica D'Agostino ad essere utilmente collocata nella richiamata graduatoria, attraverso l'attribuzione del *bonus* di punteggio connesso al voto d'esame di stato conseguito (100/100), pari a 9 punti, di cui la stessa è stata illegittimamente privata,

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione intimata a provvedere alla riformulazione della graduatoria nazionale, conferendo il dovuto *bonus* di 9 punti alla Signora Federica D'Agostino ed annullando il quesito n. 45 e, per l'effetto, ad inserire la medesima Signora D'Agostino nella corrispondente posizione utile nella richiamata graduatoria, quale "assegnata" e/o "prenotata" in una delle quaranta sedi dalla stessa prescelte, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indicato, per l'immatricolazione presso il corso di studi in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ed al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore della Signora Federica D'Agostino medesima.

* * *

PREMESSE IN FATTO

1) La Signora Federica D'Agostino ha perfezionato, in data 7 luglio 2013, la

propria iscrizione alla prova di ammissione finalizzata all'immatricolazione presso il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (nel prosieguo Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia).

Con Decreto Ministeriale n. 449, in data 12 giugno 2013, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) regolava "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014", indicando nel 9 settembre la data di svolgimento della prova del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (cfr. art. 9).

Ai sensi dell'**art. 10 del D.M. n. 449/2013 il punteggio da attribuire a ciascun candidato era composto sommando:**

a) la valutazione del test (max 90 punti), pari ad 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data, per un totale di 60 domande a risposta multipla;

b) la valutazione del percorso scolastico (max 10 punti) con l'attribuzione di un punteggio scalare (da 10 a 0 punti) corrispondente al voto conseguito all'esame di stato dal candidato, a condizione che abbia ottenuto un voto di almeno 80/100 e che tale voto non sia inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/2013.

La Signora Federica D'Agostino, avendo conseguito un voto pari a **100/100, non inferiore al richiamato 80esimo percentile, doveva fruire di un bonus pari a 9 punti, ai sensi della Tabella di cui all'art. 10, punto b) del D.M. n. 449/2013.**

2) La prova si svolgeva in data 9 settembre 2013 e si articolava in 60 quesiti a

risposta multipla, ciascuno corredato da 5 risposte, delle quali soltanto una corretta, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 449/2013 e dell'art. 5 del successivo D.R. dell'Università di Genova, n. 737/2013.

La candidata svolgeva la prova nella sede di Genova, corrispondente alla prima delle quaranta sedi indicate, in ordine di preferenza, dalla medesima, all'atto dell'iscrizione, ai fini della successiva immatricolazione.

Il successivo 30 settembre 2013 era pubblicata la graduatoria nominativa dei candidati, nella quale la Signora Federica D'Agostino, con sua somma sorpresa, non si classificava in posizione utile, ottenendo un punteggio pari a 31.

3) Il medesimo 9 settembre 2013, si teneva, infatti, in concomitanza della prova di ammissione *de qua*, una riunione del Consiglio dei Ministri, al termine del quale era licenziato il testo del Decreto Legge c.d. "Istruzione riparte", pubblicato, però, soltanto il successivo 12 settembre 2013 (G.U. n. 214), ben tre giorni dopo lo svolgimento e la conclusione della prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, come Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104.

Ne deriva, pertanto, che all'epoca dello svolgimento e della conclusione della prova di ammissione, il richiamato D.L. non era neppure esistente, con la conseguente impossibilità di applicazione dello stesso alla procedura *de qua*.

L'art. 20 di detto D.L. 12 settembre 2013, n. 104 stabiliva l'abrogazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 21/2008 (peraltro erroneamente indicato dal legislatore come art. 4 del D.Lgs. n. 4/2008, a conferma della scarsa ponderazione che affligge tale atto normativo!) e, per l'effetto, del *bonus* utile ai fini della collocazione in graduatoria, dallo stesso conferito ai candidati che abbiano conseguito un voto

pari o superiore a 80/100 all'esame di stato.

4) In ispregio ai principi di legalità e dello stato di diritto, nonché ai principi del *tempus regit actum* e del legittimo affidamento, tuttavia, con lo sconosciuto provvedimento gravato in principalità, il Ministero riteneva di applicare detta previsione anche alla prova di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia svoltasi ed ormai conclusa, ben tre giorni prima dell'entrata in vigore del richiamato Decreto Legge, **risolvendosi ad applicare al caso di specie una disposizione neppure esistente al momento dello svolgimento e della conclusione della prova di ammissione.**

In sede di correzione, pertanto, **non erano ingiustamente attribuiti alla candidata i punti di cui la stessa doveva fruire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 e dell'art. 10, lett. b) del D.M. 12 giugno 2013, n. 449, nonché dell'art. 5, lett. b) del bando di cui al D.R. dell'Università di Genova, 21 giugno 2013, n. 737.**

La Signora Federica D'Agostino non si vedeva pertanto ingiustamente attribuire il *bonus* di ben 9 punti a cui aveva, invece, pieno diritto di fruire, in ossequio alla richiamata disciplina legislativa generale ed alla *lex specialis* di cui al richiamato bando.

Proprio tale mancata attribuzione impediva illegittimamente alla Signora Federica D'Agostino l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, con grave danno per la stessa, in relazione all'illegittimo ed ingiusto ostacolo frapposto al proseguimento del suo percorso formativo accademico.

5) Aggiungasi, poi, come il procedimento valutativo sia stato caratterizzato da ulteriori ed altrettanto macroscopici errori, quale, tra gli altri, la formulazione di una domanda dalla risposta ambigua, la n. 45, rispetto alla quale sono

state considerate corrette ben due delle cinque risposte fornite, in ispregio alle chiare previsioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 449/2013 ed all'art. 5 del D.R. n. 737/2013, le quali stabilivano che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto".

La Signora Federica D'Agostino, in ragione della particolare conformazione del *test* che, in presenza di dubbi, premia l'inattività del candidato, attribuendo un punteggio negativo (-0,4 punti) ad ogni risposta errata, ha pertanto ritenuto di non procedere alla formulazione della risposta al tale quesito.

In presenza di due risposte parimenti corrette, infatti, la Signora Federica D'Agostino, sapendo che, secondo le regole del *test*, soltanto una risposta doveva considerarsi giusta per ciascuna domanda, è stata indotta in errore ed ha rinunciato a rispondere ad una domanda che, invece, le avrebbe attribuito ben 1,5 punti.

Tale inattività è stata, però, come rilevato, causata proprio dall'ambigua formulazione del quesito.

Anche sotto tale profilo, pertanto, si rivela l'illegittimità del gravato procedimento di ammissione, che ha ingiustamente pregiudicato il cammino formativo e lavorativo della Signora D'Agostino.

* * *

I predetti provvedimenti, in epigrafe indicati, così come gli atti preparatori, conseguenti, inerenti e/o connessi, anche non cogniti, sono pertanto illegittimi, dannosi ed ingiusti, sicché la Signora Federica D'Agostino è costretta a rivolgersi all'Ecc.mo Tribunale per ottenerne il riparatorio annullamento, previa

sospensione cautelare, per i seguenti motivi in linea di

DIRITTO

1) Violazione e mancata applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, dell'art. 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449 e dell'art. 5, lett. b) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione.

Sviamento.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 21/2008, rubricato "*Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264*", pienamente vigente al 9 settembre, data di svolgimento della prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia prevedeva, al comma 3, l'attribuzione di un massimo di **10 punti ai candidati, in ragione dei "*risultati conseguiti nel percorso scolastico*".**

Il successivo comma 4, poi, prevedeva che la ripartizione di tali punti dovesse essere determinata, per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 2 agosto 1999, n. 264, con "*decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge*".

Il Ministero, pertanto, con **D.M. in data 12 giugno 2013, n. 449**, i cui

contenuti sono stati recepiti dal successivo **D.R. dell'Università di Genova n. 737, in data 21 giugno 2013**, ha introdotto "modalità e contenuti delle prove di ammissione" prevedendo, al suo art. 10, comma 3, che per la valutazione delle prove il punteggio fosse ripartito in **due distinte componenti**:

"a) valutazione del test (max 90 punti):

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:

<i>Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a:</i>	<i>Punteggio</i>
<i>100 e lode</i>	<i>10</i>
<i>99-100</i>	<i>9</i>
<i>97-98</i>	<i>8</i>
<i>95-96</i>	<i>7</i>
<i>93-94</i>	<i>6</i>
<i>91-92</i>	<i>5</i>
<i>89-90</i>	<i>4</i>
<i>86-87-88</i>	<i>3</i>
<i>83-84-85</i>	<i>2</i>
<i>80-81-82</i>	<i>1</i>

”
La Signora D’Agostino, avendo conseguito un voto d’esame pari a 100/100, aveva, come ha, diritto a fruire di un *bonus* pari a 9 punti, da aggiungersi alla valutazione ottenuta nella prova, pari a 31 punti, per un totale di 40 punti.

Tale *bonus* è stato, però, illegittimamente non applicato, asseritamente “a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge di prossima pubblicazione”.

L’Amministrazione non si è, però, avveduta che, così opinando, **violava il vigente art. 4 del D.Lgs. n. 21/2008, nonché i parimenti vigenti art. 10 del D.M. n. 449/2013 ed art. 5 del D.R. n. 737/2013, bando e *lex specialis* del procedimento di ammissione, che, invece, tale *bonus* prevedevano e prevedono.**

Preme, infatti, in questa sede ricordare come il richiamato art. 4 sia stato abrogato dall’art. 20 del D.L. n. 104/2013, soltanto in seguito alla sua **entrata in vigore in data 12 settembre 2013, con la contestuale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214, ovvero ben tre giorni dopo lo svolgimento della prova di ammissione.**

Ciò anche in ossequio alla previsione dello stesso art. 20 del D.L. n. 104/2013, il quale chiarisce che “l’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 [leggasi 21] del 2008 non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e **non ancora concluse** alla data di entrata in vigore del presente decreto” (cfr. anche l’avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 217, in data 16 settembre 2013, il quale, congiuntamente all’erronea indicazione del D.Lgs. n. 21/2008 nel secondo periodo dell’art. 20, comma 1 del

D.L. n. 104/2013, testimonia, peraltro, la perplessità e lo scarso approfondimento dell'intervento normativo *de quo*).

Alla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2013, però, la procedura di ammissione era conclusa, essendosi già svolta la prova di accesso e non essendo, pertanto, più possibile modificare la disciplina dell'attribuzione dei punti alle prove, in quanto già svoltesi.

Ciò anche in applicazione del principio di legalità e dello stato di diritto, il cui corollario è la generale irretroattività della disciplina legislativa.

L'eliminazione del *bonus* a prova ormai conclusa ha, infatti, illegittimamente e gravemente leso il legittimo affidamento della Signora D'Agostino, la quale, nell'elaborazione delle risposte, ha tenuto conto del richiamato *bonus* di ben 9 punti, evitando di rispondere ai quesiti rispetto ai quali non riponeva assoluta certezza, per evitare di incorrere nella penalizzazione di 0,4 punti in meno per ogni risposta sbagliata, sicura che la marcata acquisizione di punteggio per ogni risposta non data sarebbe stata colmata dal *bonus* di 9 punti ottenuto grazie al profitto, all'impegno ed alla dedizione allo studio dimostrati nel corso dei precedenti cinque anni di liceo.

Affidamento che, invece, è stato leso dall'Amministrazione, la quale ha inopinatamente ritenuto di applicare retroattivamente la disciplina di cui all'art. 20 del D.L. n. 104/2013, in contrasto, non solo con i superiori principi di legalità, stato di diritto ed affidamento, ma, vieppiù, con il tenore letterale del medesimo art. 20, il quale, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, prescrive la propria applicazione soltanto alle procedure non ancora concluse al momento della propria entrata in vigore, tra le quali non rientra quella di specie, invece

conclusa.

Infatti, lo svolgimento della prova in data 9 settembre 2013, ha concluso il procedimento valutativo, con la conseguenza che allo stesso doveva essere applicata la vigente disciplina di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 21/2008, invece, illegittimamente pretermessa dall'Amministrazione, con il conseguente rubricato eccesso di potere per carenza del presupposto e sviamento.

2) Violazione e mancata applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, degli artt. 5 e 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449 e dell'art. 5, lett. b) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, sotto altro profilo.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

Ai macroscopici vizi di legittimità ed eccesso di potere di cui al primo motivo di ricorso, si aggiunga la parimenti grave ed illegittima violazione dell'affidamento della Signora D'Agostino, sotto altro e distinto profilo.

L'Amministrazione, infatti, nel fornire le indicazioni utili al compimento della prova, ha chiaramente sancito, all'art. 5 del D.M. n. 449/2013 ed all'art. 5 del D.R. n. 737/2013, l'esistenza di una sola risposta corretta per ciascun quesito ed ha previsto l'attribuzione di 1,5 punti per ciascuna risposta esatta, di 0 punti per ciascuna risposta non data e la penalizzazione di 0,4

punti per ciascuna risposta errata.

In ragione di tali indicazioni, pertanto, **i candidati erano incoraggiati a fornire soltanto quelle risposte nelle quali riponevano la certezza, evitando, quindi, di fornire risposte azzardate, le quali recavano il rischio di comminazione della richiamata penalità di 0,4 punti.**

Sulla scorta di tali premesse metodologiche, la Signora D'Agostino redigeva la propria prova di ammissione.

Nell'affrontare **la domanda n. 45**, però, si palesava un grave dubbio in capo alla medesima.

Infatti, al quesito **vi erano due distinte risposte possibili, eventualità però chiaramente esclusa dal rubricato D.M., dal bando e dalle indicazioni fornite in fase di svolgimento dalla commissione, elementi contrastanti e contraddittori che ingeneravano così confusione nella candidata.**

La domanda così recitava: "nella Tavola Periodica l'elemento R appartiene al Gruppo 17, l'elemento X al Gruppo 1 e l'elemento T al Gruppo 16. Se questi elementi reagiscono tra loro formando dei composti binari, quale combinazione descrive il carattere più probabile di ciascun legame?".

Le risposte corrette al precedente quesito sono ben 2, ovvero "R + X = ionico; R + T = covalente; X + T = ionico" e "R + X = ionico; R + T = covalente; X + T = covalente", entrambe indicate tra le cinque risposte possibili nell'elaborato fornito alla candidata.

Di fronte a tale ambiguità la candidata aveva **due possibilità:**

- scegliere una delle due risposte possibili, rischiando di incorrere nella penalità di 0,4 punti in meno nel caso in cui la commissione avesse

ritenuto "corretta" l'altra;

- lasciare la risposta in bianco, non ottenendo nessun punto, ma evitando con sicurezza la penalità.

La candidata, potendo fruire di un *bonus* di ben 9 punti, grazie al proprio voto all'esame di maturità, optava per la scelta più sicura, omettendo di fornire la risposta al quesito, proprio a causa delle indicazioni contraddittorie e fuorvianti fornite dall'Amministrazione, la quale dapprima ha categoricamente escluso la possibilità di una molteplicità di risposte corrette per ciascun quesito, salvo poi inserire proprio un quesito con due diverse risposte corrette nel *test (sic)*.

Anche tale inopinato, illegittimo e contraddittorio contegno dell'Amministrazione evidenzia la grave illegittimità che affligge la procedura di ammissione *de qua* ed, in particolare, la valutazione della prova, con ulteriore conferma dei rubricati vizi.

In conseguenza di tale operato, si è infatti realizzata una illegittima e dannosa disparità di trattamento tra i candidati, premiando, contrariamente a quanto previsto dalla *ratio* stessa della prova, strutturata in modo da disincentivare i "tentativi", grazie alla penalizzazione delle risposte sbagliate, coloro che, pur in presenza della palese ambiguità derivante dalla presenza di due risposte esatte, hanno tentato la sorte, scegliendo una delle due.

In merito, la Giurisprudenza Amministrativa ha rilevato che **soltanto l'annullamento del quesito ambiguo, in applicazione "dell'apicale principio di conservazione degli atti validi (utile per inutile non vitiatur)", in quanto applicato a tutti i candidati indistintamente "non determina alcuna alterazione nel risultato finale della prova"** (T.A.R.

Abruzzo, Sez. I, 26 aprile 2013, n. 396 e Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 7673).

Diversamente, però, nel caso di specie, il quesito ambiguo non è stato annullato ed è stata pertanto perpetrata una illegittima disparità di trattamento tra i candidati, in quanto la presenza di una domanda dalla risposta ambigua ha prodotto un effetto diverso nei candidati, con grave danno per la ricorrente e per il principio generale della *par condicio*, che presiede alle procedure concorsuali.

Donde la sussistenza dei vizi rubricati.

3) Violazione e mancata applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, degli artt. 5 e 10, lett. b) del Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2013, n. 449 e dell'art. 5, lett. b) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova, n. 737, in data 21 giugno 2013, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, sotto ulteriore profilo.

Violazione dei principi di legalità, della *par condicio* dei candidati e del legittimo affidamento.

Violazione e mancata applicazione degli artt. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta e per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione.

Sviamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo

che nelle ipotesi previste al comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

I provvedimenti impugnati hanno, invece, disposto l'illegittima applicazione di un atto legislativo inesistente e comunque successivamente intervenuto alle prove ormai concluse (D.L. n. 104/2013, entrato in vigore successivamente, ovvero ben 3 giorni dopo lo svolgimento della prova di ammissione!), così ingiustamente ed illegittimamente ledendo i diritti acquisiti dei candidati, in ispregio alla rubricata normativa ed ai principi alla stessa sottesi, senza in nessun modo indicare i presupposti di fatto e di diritto posti a loro asserito sostegno.

Tale assoluta carenza istruttoria e motivazionale si rivela viepiù grave in ragione del contestuale, immotivato e parimenti illegittimo, mancato annullamento del quesito n. 45, illegittimamente corredato da ben due risposte esatte.

Come rilevato dalla giurisprudenza, ***"la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato l'emanazione e risponde all'esigenza di rendere manifesto l'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione, consacrata nel provvedimento stesso, e quindi consentire al cittadino interessato di poter adeguatamente difendersi, nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 24 e 113 Cost."*** (Cons. Stato Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; Cons. Stato Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; Cons. Stato Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2281).

Inoltre, **"il vuoto formale di motivazione corrisponde ad una carenza sostanziale" in quanto "impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, consentendo di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile.**

Ciò comporta la violazione non solo dell'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241) ma anche dei sottostanti principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost." (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1009).

Infatti "l'obbligo di motivazione, ora generalmente imposto dall'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, è una protezione, di tipo esternalivo, del più ampio e incisivo dovere di trasparenza, che permea, per disposto normativo e in armonia con i canoni costituzionali, l'azione amministrativa. Tale obbligo si proietta fin dove è necessario per dare contezza agli amministratori della intrinseca corrispondenza dell'esercizio del potere alle norme che ne presiedono l'adozione" (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538).

A) Il provvedimento gravato in principalità non contiene alcuna motivazione che giustifichi (giustificazione peraltro impossibile in ragione della rilevata e grave illegittimità che affligge detta scelta) la mancata applicazione di una disposizione di legge valida e vigente, quale l'art. 4 del D.Lgs. n. 21/2008, a fronte, invece, dell'applicazione retroattiva di una disposizione non ancora esistente al momento della

conclusione della prova di ammissione, quale l'art. 20 del D.L. n. 104/2013, se non il laconico riferimento alla deliberazione avente ad oggetto il testo del decreto medesimo, presa dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre.

Non indica, inoltre, nessuna motivazione atta a giustificare (giustificazione peraltro impossibile, in ragione della rilevata e grave illegittimità che affligge detta scelta) la mancata applicazione, al proposito, della *lex specialis* della procedura di valutazione, contenuta nel D.M. n. 449/2013, nonché nel bando di cui al D.R. n. 737/2013, palesando viepiù l'illegittimità dei gravati provvedimenti.

Non può, infatti, non ricordarsi come il bando contenga disposizioni vincolanti tanto per i concorrenti quanto per la P.A., con il conseguente obbligo per quest'ultima di rispettarne scrupolosamente le previsioni.

Nel caso di specie, pertanto, l'Amministrazione non poteva in nessun modo esimersi dall'applicazione del *bonus*, così come previsto dal bando di indizione della procedura di ammissione al Corso di Medicina e Chirurgia, invece illegittimamente pretermessa, come ampiamente rilevato nel primo motivo di ricorso.

B) Nessuna motivazione è stata, inoltre, fornita in merito alla illegittima e dannosa decisione di alterare la *par condicio* tra i candidati, nonché il legittimo affidamento degli stessi, ritenendo corrette entrambe le risposte possibili all'ambiguo quesito n. 45, invece di annullare la domanda stessa, così ingiustamente pregiudicando la posizione giuridica di coloro che, come la Signora D'Agostino, in ottemperanza alle previsioni del bando e del presupposto D.M. n. 449/2013, hanno ritenuto di

non rispondere al quesito ambiguo, al fine di evitare la comminazione della penalità di 0,4 punti per ogni risposta errata.

Anche sotto tale profilo si rivela, pertanto, l'illegittimità dei gravati provvedimenti.

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che sia ordinato alle Amministrazioni intimate il deposito in giudizio, in copia autentica, di tutti gli atti, documenti e verbali inerenti al procedimento di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per cui è ricorso ed, in particolare, dello sconosciuto verbale redatto dalla Commissione incaricata di formulare i 60 quesiti oggetto della prova di ammissione, all'atto della formulazione degli stessi; del provvedimento di data ed estremi sconosciuti con il quale è stato illegittimamente deciso di considerare corrette due diverse risposte relative al quesito n. 45, invece di procedere all'annullamento del quesito medesimo, falsando così il risultato della prova e creando una illegittima disparità di trattamento tra i candidati; nonché dell'atto, anch'esso di data ed estremi sconosciuti, con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione ai singoli candidati della qualità di "assegnato", "prenotato" o "in attesa", con riserva di proporre motivi aggiunti.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* riposa nei motivi dedotti, in quanto gli atti impugnati escludono immotivatamente ed inopinatamente la ricorrente dall'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014.

A seguito della esecuzione dei gravati provvedimenti, infatti, l'esponente verrebbe esclusa dalla invece meritata posizione utile nella graduatoria della prova di ammissione, con la conseguente irreparabile preclusione dell'immatricolazione presso il Corso di Medicina e Chirurgia per l'anno 2013/2014, pregiudicando pertanto la legittima aspirazione della Signora D'Agostino ad iniziare un percorso formativo per il quale si è duramente ed approfonditamente preparata, con la connessa irreparabile perdita di tempo e risorse, in quanto detta illegittima esclusione la costringerebbe ad attendere il successivo anno accademico per partecipare alla prossima procedura selettiva, ritardando l'inizio del suo cammino di formazione accademica e professionale.

L'imminente inizio dei corsi, unitamente all'aggiornamento della graduatoria in corso, in ragione del brevissimo termine di iscrizione concesso ai candidati "assegnati", graduatoria falsata dalla mancata attribuzione del dovuto *bonus* di 9 punti alla candidata, nonché dall'illegittimo mancato annullamento del quesito n. 45, conferma l'irreparabilità del danno che l'illegittimo e gravato procedimento causa in capo alla Signora D'Agostino.

Aggiungasi che, in ragione del primo scorrimento della graduatoria di ammissione, avvenuto in data 7 ottobre 2013, sono stati ritenuti "assegnati" e/o "prenotati" ed hanno, pertanto, potuto procedere all'immatricolazione candidati con un punteggio pari a 39,60, a fronte del punteggio di ben 40 punti spettante alla odierna ricorrente.

Tale danno si qualifica viepiù irreparabile, in ragione della durata del termine di dilazione, pari ad un anno, cui tale illegittimo operato dell'Amministrazione costringerà la ricorrente.

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso, deve ritenersi che sussistano

presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva, ovvero di riformulazione immediata della graduatoria con attribuzione del *bonus* ai candidati e annullamento della domanda n. 45.

* * *

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Poiché, in forza degli artt. 7 e 30 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, nella denegata ipotesi di reiezione dell'istanza cautelare, o, comunque, per il ritardo nel collocamento utile in graduatoria ai fini dell'immatricolazione per l'inizio dei corsi, la Signora Federica D'Agostino chiede il risarcimento dei danni a lei derivanti dagli illegittimi atti impugnati, da liquidarsi dall'Ecc.mo Tribunale, sia in forma specifica, con la condanna dell'Amministrazione a provvedere alla riformulazione della graduatoria nazionale, conferendo il dovuto *bonus* di 9 punti alla Signora Federica D'Agostino ed annullando la domanda n. 45 e, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione ad inserire la Signora Federica D'Agostino nella corrispondente posizione utile nella richiamata graduatoria nazionale, quale "assegnata" e/o "prenotata" in una delle quaranta sedi dalla stessa prescelte, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indicato, per l'immatricolazione presso il corso di studi in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2013/2014; sia in forma pecuniaria, per il danno da perdita di *chances* e di immagine subito dalla Signora Federica D'Agostino, condannando l'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore della Signora Federica D'Agostino medesima, nonché, in via equitativa, in

relazione alla lesione della professionalità e dell'immagine.

L'ammissibilità dell'istanza risarcitoria si rivela dall'esame degli atti e dall'impossibilità di una determinazione diversa dalla attribuzione del *bonus* di 9 punti al quale la candidata ha ed aveva diritto, nonché dall'annullamento per tutti i candidati del quesito n. 45, in ragione della sua palese erroneità ed ambiguità e, conseguentemente, dalla nuova e corretta rideterminazione della graduatoria nominativa nazionale di merito, con il collocamento utile della Signora Federica D'Agostino in posizione utile nella richiamata graduatoria nazionale, quale "assegnata" e/o "prenotata" in una delle quaranta sedi dalla stessa prescelte, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indicato, per l'immatricolazione presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014.

* * *

P.Q.M

Si chiede:

- **in via preliminare, accogliere l'istanza cautelare** disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, od ordinando all'Amministrazione l'immediata riformulazione della graduatoria nazionale di merito, con l'attribuzione del *bonus* di maturità ai candidati e l'annullamento del quesito n. 45;
- l'**annullamento** degli atti impugnati, in epigrafe indicati, previa immediata sospensione dell'esecuzione;
- l'**accertamento e dichiarazione** del diritto della Signora Federica D'Agostino ad essere utilmente collocata nella graduatoria nominativa nazionale di merito, quale "assegnata" e/o "prenotata" in una delle quaranta sedi dalla stessa

prescelte, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indicato, attraverso l'attribuzione del *bonus* di punteggio connesso al voto d'esame di stato conseguito (100/100), pari a 9 punti, di cui la stessa è stata illegittimamente privata, per un totale di 40 punti, nonché attraverso l'annullamento del quesito numero 45, in quanto errata ed ambigua;

- la **condanna** dell'Amministrazione intimata a provvedere alla riformulazione della graduatoria nazionale, conferendo il dovuto *bonus* di 9 punti alla Signora Federica D'Agostino, per un totale di 40 punti da attribuirsi alla prova, ed annullando il quesito n. 45 e, per l'effetto,

- la **condanna** dell'Amministrazione ad inserire la Signora Federica D'Agostino nella corrispondente posizione utile nella richiamata graduatoria nazionale nominativa di merito, quale "assegnata" e/o "prenotata" in una delle quaranta sedi dalla stessa prescelte, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indicato per l'immatricolazione presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014;

- la **condanna** dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore della Signora Federica D'Agostino medesima.

Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.


Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.


Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Cancelleria, che il *file* di cui al supporto elettronico è conforme al presente ricorso.

Genova - Roma, 9 ottobre 2013.

Avv. Prof. Daniele Granara



Avv. Prof. Federico Tedeschi



ISTANZA DI MISURA CAUTELARE URGENTE

Ill.mo Signor Presidente

Gli Avv.ti Prof. Daniele Granara e Federico Tedeschini, nella loro qualità di procuratori e difensori della Signora Federica D'Agostino, nel ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*,

considerato

- che nella specie sussistono i presupposti per l'adozione di una misura cautelare urgente, **atteso che la prima scadenza utile ai fini dello scorrimento della graduatoria nazionale è trascorsa lo scorso 3 ottobre 2013, data di improrogabile immatricolazione dei candidati considerati "assegnati"**;

- che è stata pubblicata il **7 ottobre 2013 la nuova graduatoria, in seguito al primo scorrimento** utile;

- che, pertanto, **la prossima pubblicazione della graduatoria nazionale aggiornata con il secondo scorrimento, senza la dovuta nuova determinazione della stessa, ai sensi di cui in motivazione (attribuzione del *bonus* alla candidata ed annullamento del quesito n. 45) comprometterebbe irreversibilmente l'ammissione della Signora Federica D'Agostino al Corso di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2013/2014, in caso di esaurimento di tutti i posti utili, con conseguente irreparabile danno per la futura formazione accademica e la vita professionale della medesima, su cui la stessa ha investito notevoli risorse;**

- **che il punteggio ottenuto dalla ricorrente, pari a 31 punti, deve**

essere integrato del *bonus* di 9 punti illegittimamente sottratto alla stessa, in ispregio all'art. 4 del D.Lgs. n. 21/2008, nonché del D.M. n. 449/2013 e del D.R. n. 737/2013, bando e *lex specialis* della procedura, corrispondente ad un totale di 40 punti le consente l'inclusione quale "assegnata" e/o "prenotata" presso le Università degli Studi di Palermo, Catanzaro e Messina, individuate dalla stessa tra le sedi oggetto di opzione;

- che, infatti, in ragione del primo scorrimento della graduatoria di ammissione, avvenuto in data 7 ottobre 2013, sono stati ritenuti "assegnati" e/o "prenotati" ed hanno, pertanto, potuto procedere all'immatricolazione candidati con un punteggio pari a 39,60, a fronte del punteggio di ben 40 punti spettante alla odierna ricorrente;

- che, pertanto, la gravità ed irreversibilità ed imminenza dei danni non consente la possibilità di attendere la prossima Camera di Consiglio utile

chiede

che la S.V., avvalendosi dei poteri di cui all'art. 56 c.p.a., Voglia disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati e/o l'adozione di ogni misura cautelare idonea a salvaguardare i diritti e gli interessi della ricorrente, con il conseguente inserimento della Signora Federica D'Agostino tra i candidati "prenotati" per l'immatricolazione presso l'Università di Catanzaro, con il punteggio di 40 punti, ed alle successive eventuali, fino alla trattazione della sospensiva nella prima camera di Consiglio utile.

Genova-Roma, 9 ottobre 2013.

Avv. Prof. Daniele Granara



Avv. Prof. Federico Tedeschi

Relate di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n.53

Cron. n.ro 129/2013

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto della Signora D'Agostino Federica, ho notificato il Ricorso di cui sopra al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, al suo domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76597537100-5 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.


(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



Cron. n.ro 129/2013

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto della Signora D'Agostino Federica, ho notificato il Ricorso di cui sopra all'Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore *pro tempore*, al domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 (c.a.p. 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76597537101-6 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



Cron. n.ro 129/2013

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto della Signora D'Agostino Federica, ho notificato il Ricorso di cui sopra all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in persona del Rettore *pro tempore*, al domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76597537099-3 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

Cron. n.ro 129/2013

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto della Signora D'Agostino Federica, ho notificato il Ricorso di cui sopra all'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore *pro tempore*, al domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76597537111-8 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

Cron. n.ro 129/2013

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto della Signora D'Agostino Federica, ho notificato il Ricorso di cui sopra all'Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore *pro tempore*, al domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (c.a.p. 00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76597537110-7 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.


(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



Cron. n.ro 129/2013

Io sottoscritto Avv. Prof. Federico Tedeschini, con studio in Roma, Largo Messico n.7, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1945 del 07.12.2006, per conto della Signora D'Agostino Federica, ho notificato il Ricorso di cui sopra alla Signora Anna De' Luca Di Pietralata, alla sua residenza in Genova, Via Medici Del Vascello n.5 (c.a.p. 16146), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76530707643-2 in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Roma.

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)



NOTIFICAZIONE

DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94 n.53


Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 1945 del 07/12/2006

Avv. Prof. Federico Tedeschi
Lgo. Massimo, 7 - 00198 Roma
Tel. 06.8476250 - 06.8557334
Fax 06.8547688

N. 129/2013 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono apporsi francobolli Per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona adetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il plico viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persona idonee, debbesi inviare mediante raccomandata A.R. avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato del piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.



Racc. N. .
AG

76597537100-5

Spett. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

in persona del Ministro in carica

al suo domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato

via dei Portoghesi n.12


(00186)

ROMA

staraccomandata


€ 8,95

40251/24 - 001-143



0 001E POC EIMI RES/ ROMA

Posteitaliane



AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
16 OTT. 2013